

## Proroga dei termini ex art. 32 del Collegato: le ultime sentenze del Tribunale di Milano

Roberto Scaramella *Avvocato in Milano*

 *Nel foro Ambrosiano si fa sempre più strada una posizione giurisprudenziale volta a limitare gli effetti della proroga dei termini di decadenza disposta con la legge n. 10 del 26 febbraio 2011*

**Tribunale di Milano 2 maggio 2012, n. 2237**  
**Tribunale di Milano 19 marzo 2012, n. 1465**  
**Tribunale di Milano 18 novembre 2011, n. 5611**

*Est. Greco; Est. Martello; Est. Greco*

**Termini di decadenza ex art. 32, legge n. 183/2010 - Proroga introdotta dalla legge n. 10/2011 - Decadenze già intervenute - Sanabilità - Esclusione - Fattispecie di cui ai commi 3 e 4, art. 32, legge n. 183/2010 - Proroga del termine - Esclusione**

La proroga del termine di 60 gg. introdotta dalla legge n. 10/2011, non avendo carattere retroattivo, è idonea a posticipare al 31 dicembre 2011 il termine di decadenza unicamente per le ipotesi in cui il termine suddetto non fosse, al 26 febbraio 2011, ancora decorso e il lavoratore non fosse incorso in decadenza. In tal senso, peraltro, si trova conferma sul piano interpretativo, nell'ordine del giorno della Camera dei deputati, laddove è espressamente detto che «l'interpretazione sistematica del comma 1-bis (aggiunto all'art. 32) non comporta, altresì, il differimento dell'applicazione dei termini decadenziali anche alle fattispecie previste dai successivi commi 3 e 4». Peraltro, una siffatta affermazione, e la connessa interpretazione, appaiono conformi ai principi generali del diritto che prevedono - in generale, e fatte salve esplicite prescrizioni nel senso della retroattività - che la legge non possa disporre che per il futuro.

Comincia a consolidarsi l'indirizzo assunto dalla sezione lavoro del Tribunale di Milano, in merito alla decadenza ex art. 32 legge n. 183/2010. Alcuni giudici della sezione lavoro del Tribunale di Milano avevano espresso posizioni differenti rispetto alla decadenza ex art. 32, legge n. 183/2010, in particolare Tribunale di Milano sentenze

del 4 agosto 2011, n. 3914 e del 29 settembre 2011, n. 4404 (in *Guida al Lavoro* n. 42/2011, pag. 15).

La predetta norma, con evidente scopo deflattivo del contenzioso, ha introdotto, infatti, dei termini di decadenza per l'impugnazione di licenziamenti, dei contratti di collaborazione, dei trasferimenti, dei contratti a termine, dei contratti di somministrazione di lavoro ed in tutti i casi in cui si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.

In particolare la norma prevedeva la presenza di un termine di 60 giorni per l'impugnazione delle fattispecie su esposte.

L'entrata in vigore di detto termine di decadenza doveva ritenersi decorrente dall'entrata in vigore della norma stessa ovvero dal 24 novembre 2010.

In data 26 febbraio 2011 veniva però approvata la legge n. 10/2011, legge di conversione del D.l. 29.12.2010 n. 225 (cosiddetto decreto Milleproroghe). Detta norma di conversione, in verità risultava innovativa rispetto allo stesso decreto, che avrebbe dovuto convertire, e disponeva quanto segue: «All'art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge 15 luglio 1966 n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011».

### Le precedenti sentenze del Tribunale di Milano

Sulla portata di detta proroga si erano inizialmente formati due differenti indirizzi, uno che non soffermandosi al mero dato letterale della norma, portava ad estendere la proroga di cui sopra a tutte le diverse fattispecie per cui veniva posto dalla norma originaria il termine di decadenza, (in tal senso Tribunale di Milano sentenza del 4 agosto 2011, n. 3914), un altro indirizzo invece, richiamando a supporto i lavori Parlamentari che avevano portato alla approvazione della legge n. 10 del 26 febbraio 2011, tendeva a limitare l'effetto della proroga alla sola fattispecie

dell'impugnazione del licenziamento, ritenendo invece decorrente sempre dal 24 novembre 2010 l'onere di impugnazione per le altre fattispecie richiamate dall'art. 32 commi 3 e 4 (Tribunale di Milano 29 settembre 2011, n. 4404).

### Il nuovo indirizzo del Tribunale

Dopo la pubblicazione delle prime citate due sentenze diverse altre pronunce sono intervenute sull'argomento e parrebbe sempre più formarsi un preciso indirizzo. In verità, le nuove pronunce prendono in esame non solo il problema interpretativo su esposto ma analizzano altresì anche il problema della effettiva portata retroattiva della norma. Infatti, si ricordi che la proroga del termine è stata approvata con una disposizione entrata in vigore il 26.2.2011, mentre il precedente termine di decadenza prevedeva una decorrenza dal 24.11.2011. Dunque l'ultima disposizione approvata ha portato due ordini di problemi, ovvero non ha chiarito cosa accade alle fattispecie per cui il termine di decadenza, al 26.2.2011 era già decorso, questione che si è aggiunta alla problematica connessa con l'estensione o meno della proroga a tutte le fattispecie disciplinate dall'art. 32 della legge n. 183/2010. Detti argomenti sono stati ampiamente trattati da diverse pronunce del Tribunale di Milano che sembrano ormai fare prevalere la posizione espressa dalla sentenza del 29 settembre 2011, n. 4404, che riteneva non estensibile la

proroga del termine di decadenza alle altre fattispecie disciplinate dall'art. 32 legge n. 183/2010, commi 3 e 4. Dette pronunce evidenziano altresì come, in ogni caso la proroga dei termini stabilita dalla legge n. 10 del 26.2.2011, non valga a sanare le decadenze già intervenute prima della approvazione della predetta norma.

Le pronunce più recenti sull'argomento sono: Tribunale di Milano 2 maggio 2012, n. 2237 e Tribunale di Milano 19 marzo 2012, n. 1465.

Partendo dall'analisi della seconda sentenza citata si osserva come il giudice non ritenga condivisibile l'argomentazione che vede prorogati senza soluzione di continuità, per effetto della proroga introdotta dall'art. 2, comma 54, legge n. 10 del 26.2.2011 i termini decadenziali inizialmente previsti come decorrenti dal 24.11.2011. Ciò in quanto la norma in questione, essendo stata introdotta dalla legge di conversione, ha acquistato efficacia solo a decorrere dal 26 febbraio 2011 e non potendo assegnare a tale norma un effetto retroattivo, salvo espressa previsione, la stessa non può intervenire a sanare le decadenze già intervenute al 26 febbraio 2011. Il giudice, sempre nella medesima pronuncia, invece, riguardo alla possibilità di estensione della proroga del termine alle altre fatti-

specie previste dall'art. 32 legge n. 183/2010 ed in particolare in merito alla possibilità dell'estensione della proroga del termine alle fattispecie disciplinate dai successivi commi 3 e 4 dell'art. 32, tende ad escludere detta possibilità, richiamando l'ordine del giorno adottato in sede di approvazione dalla Camera dei deputati, laddove è espressamente detto che «l'interpretazione sistematica del comma 1-bis (aggiunto all'art. 32) non comporta, altresì, il differimento dell'applicazione dei termini decadenziali anche alle fattispecie previste ai successivi commi 3 e 4».

Anche su detto aspetto il giudicante sembra, quindi, propendere per una interpretazione della norma conforme alla sentenza del 29 settembre 2011, n. 4404. Di uguale avviso il Tribunale di Milano nella sentenza 19 marzo 2012, n. 1464 e 18 novembre 2011, n. 5611.

In detta ultima sentenza il giudice, prendendo atto dei dubbi interpretativi, sorti circa la portata della proroga disposta con l'art. 2 comma 54 legge n. 10 del 26 febbraio 2011 e l'estensione della stessa alle fattispecie disciplinate dai commi 3 e 4 dell'art. 32 legge n. 183/2010, evidenzia come l'interpretazione che esclude l'estensione della proroga del termine a tutte le fattispecie disciplinate dall'art. 32 legge n. 183/2010, fornisca una versione più aderente al contenuto dell'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati in sede di approvazione della richiamata disposizione.

Detto ordine del giorno esclude, infatti, espressamente il differimento dell'applicazione dei termini decadenziali anche per le fattispecie previste dai commi 3 e 4 dell'art. 32 legge n. 183/2010. Quindi, per le casistiche individuate dai commi 3 e 4 dell'art. 32 legge n. 183/2010, permarrà il termine di decadenza indicato dalla previsione origina-

ria con decorrenza dal 24.11.2010. Sempre nella richiamata sentenza il giudice affronta anche il problema della efficacia della proroga, sulle decadenze già intervenute, evidenziando come, non avendo la richiamata disposizione alcun effetto retroattivo ed essendo la legge n. 10 del 26.2.2011 innovativa rispetto al decreto che avrebbe dovuto convertire, non può essere attribuita alla stessa la possibilità di sanare eventuali decadenze già intervenute. Conformi a dette posizioni anche le sentenze n. 4814 e n. 4815 del 20 ottobre 2011, n. 737 del 13 febbraio 2012, n. 1464 e n. 1465 del 19 marzo 2012.

Sembra dunque farsi strada, in modo sempre più solido, nel foro Ambrosiano una posizione giurisprudenziale, in verità condivisibile, volta a limitare fortemente gli effetti della proroga dei termini di decadenza disposta con la legge n. 10 del 26.2.2011.

**Affrontato anche il problema dell'efficacia della proroga sulle decadenze già intervenute**